



Circolare Speciale **01/2020**

Conversione in legge del Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.12.2019 n. 301 la [L. 19.12.2019, n. 157](#), di conversione del D.L. 26.10.2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 25.12.2019.

Si sintetizzano le principali misure contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione.

Indice

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione	Pag. 3
Cessazione partita Iva e inibizione compensazione	Pag. 3
Contrasto alle indebite compensazioni	Pag. 3
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti	Pag. 4
Reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera	Pag. 5
Contrasto alle frodi in materia di accisa	Pag. 5
Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti	Pag. 5
Accisa sul gasolio commerciale	Pag. 5
Acquisto UE di veicoli usati	Pag. 6
Estensione del sistema Infoil	Pag. 6
Estensione del ravvedimento operoso a tutti i tributi	Pag. 6
Documento Amministrativo Semplificato telematico	Pag. 6
Trust	Pag. 6
Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine	Pag. 6
Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati	Pag. 6
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche	Pag. 7
Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria	Pag. 7
Dati registri e liquidazioni Iva messi a disposizione dall'Agenzia Entrate	Pag. 7
Ampliamento dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730	Pag. 7

Indice (segue)

Riordino dei termini relativi al modello 730 per Caf dal 2021	Pag. 8
Riordino dei termini relativi al modello 730 per sostituti d'imposta dal 2021	Pag. 8
Certificazioni Uniche dal 2021	Pag. 9
Dichiarazione precompilata dal 2021	Pag. 9
Trasmissione degli oneri e spese deducibili dal 2021	Pag. 9
Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria	Pag. 9
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	Pag. 9
Modifiche al regime dell'utilizzo del contante	Pag. 10
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini	Pag. 10
Lotteria degli scontrini	Pag. 10
Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici	Pag. 10
Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici	Pag. 11
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito	Pag. 11
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento	Pag. 11
Registro unico degli operatori del gioco pubblico	Pag. 11
Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione per gioco da intrattenimento	Pag. 11
Divieto per esercizi commerciali con gioco pubblico	Pag. 12
Omesso versamento dell'imposta unica	Pag. 12
Iva prestazioni didattiche	Pag. 12
Iva con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari	Pag. 12
Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici	Pag. 12
Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione	Pag. 13
Sospensione adempimenti connessi a eventi sismici	Pag. 13
Compartecipazione comunale al gettito accertato	Pag. 13
Progetti infrastrutturali pubblici e interessi passivi deducibili	Pag. 13
Incentivi Conto Energia	Pag. 14
Termini di pagamento per definizione agevolata Rottamazione-ter	Pag. 14
Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti P.A.	Pag. 14
Interessi su versamenti, riscossione e rimborsi di tributi	Pag. 14
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine	Pag. 14
Obbligo di pagamento della tassa automobilistica con il sistema pagoPA	Pag. 14
Modifica alle sanzioni per reati di dichiarazione infedele, omessa, fraudolenta	Pag. 14
Fondo di garanzia PMI	Pag. 16
Mutui ipotecari per l'acquisto di immobili prima casa e oggetto di procedura esecutiva	Pag. 16
Affitti passivi Pubblica Amministrazione	Pag. 17
Modifiche alla fiscalità regionale e locale	Pag. 17
Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono	Pag. 18
Disposizioni in materia di autotrasporto	Pag. 18
Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi	Pag. 19
Misure a favore della competitività delle imprese italiane	Pag. 19
Disciplina della TARI	Pag. 19
Quota versamenti in acconto	Pag. 19
Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva	Pag. 19
Clausola di salvaguardia regioni a statuto speciale e province di Trento e di Bolzano	Pag. 19
Entrata in vigore	Pag. 20

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

[Art. 1](#)

- Chiunque si accoli il debito d'imposta altrui procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
- Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. I versamenti in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997.
- Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell'8° anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
 - a) all'accollante le sanzioni di cui all'art. 13, cc. 4 (30% del credito utilizzato) o 5 (dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente) D. Lgs. 471/1997;
 - b) all'accollato la sanzione di cui all'art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (30% dell'importo non versato), recuperando l'importo dei versamenti considerati come non avvenuti e i relativi interessi. Per l'importo dei versamenti considerati come non avvenuti e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare la disposizione.

Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

[Art. 2](#)

- Per i contribuenti cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita risulti cessata.
- Per i contribuenti cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
- Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di tali disposizioni, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Contrasto alle indebite compensazioni

[Art. 3](#)

- La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.
- L'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997.
- Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Tali procedure e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.
- Qualora, in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro 30 giorni.
- Con comunicazione da inviare al contribuente, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo, si applica una sanzione **pari al 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro**, per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997). Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, **entro i 30 giorni successivi** al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione sono definite con provvedimento adottato dall'Agenzia delle Entrate.
- Le nuove disposizioni relative alle sanzioni sono applicabili alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

[Art. 4, cc. 1 e 2](#)

- In deroga alla disposizione di cui all'art. 17, c. 1 D. Lgs. 241/1997, i soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli artt. 2, c. 2, 5, c. 3, lett. d), e 73, c. 3 Tuir, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/1973, 50, c. 4 D. Lgs. 446/1997 e 1, c. 5 D. Lgs. 360/1998, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
- Il versamento di tali ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
- Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
- Nel caso in cui a tale data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
- In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
- I nuovi obblighi non si applicano qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per l'invio delle deleghe al committente, dei seguenti requisiti:
 - a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
 - b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
- A decorrere dalla data di applicazione della nuova disposizione, la certificazione della sussistenza dei requisiti per l'esonero dai nuovi obblighi è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni da trasmettere al committente che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.
- Per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai medesimi dipendenti per i quali le ritenute sono versate dall'impresa appaltatrice. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni non si applicano ai soggetti per i quali non operano i nuovi obblighi per effetto della certificazione del possesso dei relativi requisiti.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020.

Reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Art. 4, cc. 3 e 4

- Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui all'art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) Dpr 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter Dpr 633/1972 (split payment) e alle agenzie per il lavoro.
- L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

Contrasto alle frodi in materia di accisa

Art. 5

- La trasmissione della nota di ricevimento dal destinatario nazionale all'Amministrazione Finanziaria, per attestare la conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo per la presa in consegna del destinatario, è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna. Tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 1.11.2019.
- Per i trasferimenti, mediante automezzi, di tali prodotti, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.
- L'autorizzazione per il riconoscimento della figura di destinatario registrato per i prodotti soggetti ad accisa è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui all'art. 23, cc. 6 e 7 D. Lgs. 504/1995 (presenza di giudizi penali per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare).
- Per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'art. 23, cc. 8 e 9 D. Lgs. 504/1995 (sentenza definitiva per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare).
- Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui all'art. 23, cc. da 6 a 9 D. Lgs. 504/1995 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
- Le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 1.01.2020.

Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

Art. 6

- Ai sensi dell'art. 1, c. 937 L. 205/2017, per la benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'Iva con il modello F24, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei citati depositi procede a immettere in consumo o estrarre i prodotti.
- Tale disciplina può essere applicata solo qualora l'immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che, oltre a presentare specifici criteri di affidabilità, presti idonea garanzia.
- Sono esclusi dall'obbligo di versamento anticipato dell'Iva i prodotti di proprietà del gestore del deposito di capacità inferiore a 3.000 mc dal quale sono immessi in consumo o estratti (limite rideterminabile dal MEF).
- Per gli acquisti e le importazioni definitive di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti in base a tale disciplina, non è consentito l'utilizzo della dichiarazione d'intento; in deroga a tale divieto, l'utilizzo della dichiarazione d'intento è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'art. 24-ter D. Lgs. 504/1995 (autotrasportatori di cose per conto terzi, ecc.) acquistano, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale, da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato e dai destinatari registrati, nonché da soggetti diversi, compresi quelli che utilizzano il deposito anche come deposito Iva.

Accisa sul gasolio commerciale

Art. 8

- Per ciascuno dei trimestri il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.
- Tale disposizione è applicabile ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1.01.2020.

Acquisto UE di veicoli usati

Art. 9

- La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'Iva mediante modello F24 Elide è verificata dall'Agenzia delle Entrate, che ne stabilisce i termini e le modalità. Pertanto, la verifica sarà effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.

Estensione del sistema Infoil

[Art. 10](#)

- Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 23, cc. 3 e 4 D. Lgs. 504/1995, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 30.06.2020, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

Estensione del ravvedimento operoso a tutti i tributi

[Art. 10-bis](#)

- È abrogato l'art. 13, c. 1-bis D. Lgs. 472/1997, che limitava l'applicazione delle riduzioni delle sanzioni previste per ravvedimento operoso a 1/7, 1/6 e 1/5 ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e, limitatamente alle riduzioni a 1/7 e 1/6, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Documento Amministrativo Semplificato telematico

[Art. 11](#)

- Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane saranno fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30.06.2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'art. 12 D. Lgs. 504/1995 alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.

Trust

[Art. 13](#)

- Sono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, c. 2 Tuir anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 Tuir.
- Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.

Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine

[Art. 13-bis](#)

- In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno 2/3 dell'anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70% deve essere investita almeno per il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
- Per quanto non espressamente previsto dalle nuove disposizioni si applicano l'art. 1, cc. da 100 a 114 L. 232/2016, e l'art. 1, cc. da 211 a 215 L. 145/2018, in quanto compatibili.
- Tali disposizioni si applicano ai piani di risparmio a lungo termine, costituiti a decorrere dal 1.01.2020.
- Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1.01.2019 e il 31.12.2019 si applicano l'art. 1, cc. da 100 a 114 L. 232/2016 e l'art. 1, cc. da 211 a 215 L. 145/2018.

Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

[Art. 13-ter](#)

- Le disposizioni sul rientro dei cervelli [di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), b), c) e d) D.L. 34/2019], che prevedono la tassazione del 30% del reddito complessivo si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso (2019), ai soggetti che a decorrere dal 30.04.2019 trasferiscono la residenza in Italia, e risultano beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati (di cui all'art. 16 D. Lgs. 147/2015).
- Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia è istituito un fondo, denominato "Fondo Controesodo", con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo.
- I soggetti che fruiscono dell'agevolazione per il rientro dei cervelli (art. 5, c. 2 D.L. 34/2019) possono accedere alle risorse del fondo fino a esaurimento dello stesso.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

[Art. 14](#)

- I file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall'Agenzia delle Entrate sono memorizzati fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
 - a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
 - b) dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
- A tali fini, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.
- **Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna resta fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 29 L. 124/2007.**

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

[Art. 15](#)

- I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020.
- Dal 1.07.2020 tali soggetti adempiono all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi **esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso un registratore telematico.

Dati registri e liquidazioni Iva messi a disposizione dall'Agenzia Entrate

[Art. 16](#)

- A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei seguenti documenti:
 - a) registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 Dpr 633/1972;
 - b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.
- A partire dalle operazioni Iva 2021, oltre alle bozze di tali documenti, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'Iva.
- **La trasmissione telematica dell'eterometro deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.**

Ampliamento dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730

[Art. 16-bis,](#)
[cc. 1, lett. a\), 5](#)

- I soggetti che possono compilare il modello 730 devono presentarlo:
 - a) entro il 30.09 dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
 - b) entro il 30.09 dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
- I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al 3° mese successivo, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
- È abrogata la disposizione che consentiva la presentazione del modello 730 ai soggetti titolari di redditi di pensioni al ricorrere della durata del rapporto almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021.

Riordino dei termini relativi al modello 730 per Caf dal 2021

[Art. 16-bis, cc. 1,
lett. b\), 5](#)

- I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, provvedono a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione.
- I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le attività di comunicazione del risultato finale all'Agenzia delle Entrate, consegna al contribuente di copia della dichiarazione e trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte entro:
 - a) il 15.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05;
 - b) il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20.06;
 - c) il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07;
 - d) il 15.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08;
 - e) il 30.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
- La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16.03 dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all'art. 4, c. 6-ter Dpr 322/1998.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021.

Riordino dei termini relativi al modello 730 per sostituti d'imposta dal 2021

[Art. 16-bis, cc. 1,
lett. c\), d\), 5](#)

- I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15.01 di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
 - consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione (e non più comunque entro il 7.07), copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
 - trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef, entro:
 - 1) il 15.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05;
 - 2) il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20.06;
 - 3) il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07;
 - 4) il 15.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08;
 - 5) il 30.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
- Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
- Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.
- Gli enti che erogano pensioni effettuano, a partire dal 2° mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione, le operazioni di conguaglio e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
- I contribuenti che intendono avvalersi della possibilità di rideterminazione degli acconti, determinano, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la 2ª o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro il 10.10.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021.

Certificazioni Uniche dal 2021

[Art. 16-bis, cc. 2, 5](#)

- Le Certificazioni Uniche, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16.03 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
- Le Certificazioni Uniche sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli incaricati, entro il 16.03 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
- L'Agenzia delle Entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021.

Dichiarazione precompilata dal 2021

[Art. 16-bis, cc. 3, 5](#)

- L'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni Uniche, rende disponibile telematicamente, entro il 30.04 di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.
- Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30.09 di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione.
- La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'Economia con scadenza al 28.02, è effettuata entro il termine del 16.03.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021.

Trasmissione degli oneri e spese deducibili dal 2021

[Art. 16-bis, cc. 4, 5](#)

- La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'Economia con scadenza al 28.02, è effettuata entro il termine del 16.03.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021.

Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria

[Art. 16-ter](#)

- Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire, da un lato, gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e, dall'altro, una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche mediante mirate analisi del rischio relativo alle partite Iva di nuova costituzione, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

[Art. 17](#)

- In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (30%), ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
- Le disposizioni relative all'applicazione delle sanzioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 attraverso il sistema di interscambio.
- Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con 2 versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 e il 16.12 di ciascun anno.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

[Art. 18](#)

- A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.
- Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini

[Art. 19](#)

- I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
- Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi mediante la memorizzazione elettronicamente e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Lotteria degli scontrini

[Art. 20](#)

- A decorrere **dal 1.07.2020** i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
- Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino all'esercente il proprio **codice lotteria, individuato dall'Agenzia delle Dogane d'intesa con l'Agenzia delle Entrate**.
- **Nel caso in cui l'esercente, al momento dell'acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.**
- Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni relative obbligo di invio dei dati relativi alla cessione o prestazione di servizi, la citata sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

[Art. 21](#)

- La piattaforma tecnologica per i pagamenti elettronici, che le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico sono obbligate a utilizzare per accettare i pagamenti, può essere fruita anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono definite le regole tecniche di funzionamento di tale piattaforma tecnologica e dei relativi processi.
- **A decorrere dal 1.01.2021 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.**

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

[Art. 22](#)

- Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.
- **Il credito d'imposta spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.**
- Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
- L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per gli *aiuti de minimis*.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.
- **Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia individua le modalità e i criteri con cui gli operatori trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.**
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

[Art. 23](#)

- È stato soppresso il precedente art. 23 D.L. 124/2019, che disciplinava le sanzioni da applicare nel caso di mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e di credito.

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento

[Art. 26](#)

- A decorrere dal 10.02.2020 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, nel 23% e nel 9%.
- Si tratta di:
 - a) apparecchi idonei per il gioco lecito dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;
 - b) apparecchi idonei per il gioco lecito facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.
- Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,60% e del 7,90% si applicano fino al 9.02.2020.

Registro unico degli operatori del gioco pubblico

[Art. 27](#)

- Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
- L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per tutti i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico, **compresi i produttori e i proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente dopo la conclusione della partita**, nonché ogni altro soggetto non ricompreso nell'elenco che svolge qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento dell'Agenzia delle dogane, **che determina altresì per tali soggetti la somma da versare annualmente.**
- L'iscrizione deve essere rinnovata annualmente ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 27.10.2019.

Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione per gioco da intrattenimento

[Art. 28](#)

- Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.

Divieto per esercizi commerciali con gioco pubblico

[Art. 30](#)

- Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 80, c. 4 D. Lgs. 50/2016.

Omesso versamento dell'imposta unica

[Art. 31](#)

- È disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore dell'imposta unica, in base a una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
- La disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori dell'imposta unica, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita.
- Il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane contiene l'invito al pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione della chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento.
- L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle Dogane dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro 90 giorni dal suo deposito.

Iva prestazioni didattiche

[Art. 32](#)

- **All'art. 10, c. 1, n. 20) Dpr 633/1972, che elenca le operazioni considerate esenti ai fini Iva, è specificato che le prestazioni citate non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.**
- Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della di tale articolo, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE 14.03.2019, causa C-449/17.
- Le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole, sono soggette all'obbligo di certificazione.
- Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono, fino al 30.06.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, con l'osservanza delle relative discipline.
- Le disposizioni hanno efficacia dal 1.01.2020.

Iva con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari

[Art. 32-ter](#)

- **Per le operazioni effettuate dal 1.01.2020 sono soggetti all'aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili, nonché le coppette mestruali.**

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

[Art. 32-quater](#)

- I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, della società (art. 47, c. 7 Tuir), dalle società e dagli enti Ires residenti [art. 73, c. 1, lett. a), b) e c) Tuir]:
 - a) per la quota imputabile a soggetti Ires (tenuti all'applicazione dell'art. 89 Tuir), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
 - b) per la quota imputabile a soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone, tenuti all'applicazione dell'art. 59 Tuir), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
 - c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa (art. 65 Tuir), sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'art. 27, c. 1 Dpr 600/1973 (26%).
- Tale ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, è operata dalle società e dagli enti Ires, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della citata ritenuta, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.

Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione

[Art. 32-quinquies](#)

- **Con disposizione di natura interpretativa (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, c. 2 L. 212/2000), non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini Iva i contributi di cui all'art. 87, c. 9 L.P. Autonoma di Bolzano 17.12.1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'art. 131 della medesima L.P. 13/1998.**

Sospensione adempimenti connessi a eventi sismici

[Art. 33](#)

- I soggetti persone fisiche non titolari di partita Iva aventi, alla data del 26.12.2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26.12.2018 al 30.09.2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.01.2020 ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.
- Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.

Compartecipazione comunale al gettito accertato

[Art. 34](#)

- Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al **2021**, la quota dei tributi statali e sanzioni riconosciuta ai Comuni è elevata al 100%.

Progetti infrastrutturali pubblici e interessi passivi deducibili

[Art. 35](#)

- Ai fini dell'applicazione dell'art. 96 Tuir in tema di deducibilità degli interessi passivi, senza il calcolo del ROL ai prestiti per progetti infrastrutturali pubblici:
 - a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V D. Lgs. 50/2016;
 - b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui all'art. 96, c. 8, lett. a) Tuir (ossia, garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso o da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V D. Lgs. 50/2016.

Incentivi Conto Energia

[Art. 36](#)

- In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese (Tremonti ambiente, di cui all'art. 6, cc. 13-19 L. 388/2000), il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto di seguito previsto.
- Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando, alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
- I soggetti che intendono avvalersi di tale definizione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia medesima.
- Nella comunicazione il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo citato e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
- La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.06.2020.
- Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della presente facoltà.
- **Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà ed effettui il relativo pagamento, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi (di cui all'art. 42 D. Lgs. 28/2011) previste nel caso in cui, a seguito della verifica ispettiva del Gse, siano accertate violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi e tiene conto della suddetta disciplina relativa ai giudizi pendenti.**

Termini di pagamento per definizione agevolata Rottamazione-ter

[Art. 37, c. 1](#)

- La scadenza di pagamento del 31.07.2019, prevista dall'art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 D.L. 119/2018 per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (Rottamazione-ter), è fissata al 30.11.2019. Sono compresi anche i soggetti che hanno aderito alla definizione ex D.L. 148/2017 ammessi alla Rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell'istanza di adesione, nonché i soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.08.2016 per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 30.09.2017.

Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti P.A.

[Art. 37, c. 1-bis](#)

- Si applicano, con le modalità previste dal D.M. Economia 24.09.2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31.10.2019, le disposizioni dell'art. 12, c. 7-bis D.L. 145/2013. Quest'ultime consentono alle imprese e ai lavoratori autonomi di compensare, mediante modello F24 "crediti PPAA", le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi maturati nei confronti della pubblica amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

Interessi su versamenti, riscossione e rimborsi di tributi

[Art. 37, cc. 1-ter
e 1-quater](#)

- Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla L. 29/1961, e dall'art. 13 D.L. 557/1993, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.
- Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite misure differenziate, nei limiti citati, per gli interessi:
 - sulle rate delle imposte e contributi dovuti a titolo di saldo o acconto di cui all'art. 20 D. Lgs. 241/1997;
 - per ritardata iscrizione a ruolo, per dilazione di pagamento, di mora, per sospensione amministrativa della riscossione, nonché per ritardato rimborso delle imposte pagate di cui agli artt. 20, 21, 30, 39 e 44 Dpr 602/1973;
 - sulle rate delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e in caso di omessa impugnazione di cui agli artt. 8, c. 2, e 15, cc. 2 e 2-bis D. Lgs. 218/1997.

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

[Art. 38](#)

- A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale.
- La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, c. 3 D. Lgs. 504/1992.
- L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai Comuni. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
- I Comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto ministeriale. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento, nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati.
- Limitatamente all'anno 2020 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16.12, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale.
- Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di Imu e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.

Obbligo di pagamento della tassa automobilistica con il sistema pagoPA

[Art. 38-ter](#)

- A decorrere dal 1.01.2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste per il sistema pagoPA (art. 5, c. 2 D. Lgs. 82/2005).

Modifica alle sanzioni per reati di dichiarazione infedele, omessa, fraudolenta

[Art. 39](#)

- È punito con la reclusione da 4 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (dichiarazione fraudolenta).
- Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
- È punito con la reclusione da 3 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (dichiarazione fraudolenta con altri artifici), quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie

in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

- È punito con la reclusione da **2 a 4 anni e 6 mesi** (anziché da 1 a 3 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti (dichiarazione infedele), quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000 (anziché 150.000 euro);
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 2 milioni (anziché 3 milioni di euro).
- **Non è più abrogata la disposizione di cui all'art. 4, c. 1-ter D. Lgs.74/2000, che ritiene non dare luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente (e non più singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.** Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) dei punti precedenti.
- È punito con la reclusione da **2 a 5 anni** (anziché da un anno e 6 mesi a 4 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (omessa dichiarazione), quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 150.000.
- È punito con la reclusione da **2 a 5 anni** chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.
- È punito con la reclusione da 4 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
- È punito con la reclusione da 3 a 7 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- **Sono abrogate le disposizioni contenute nella precedente versione del decreto che abbassavano le soglie di punibilità con la reclusione da 6 mesi a 2 anni per il soggetto che non versa:**
 - entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore al valore che rimane fissato a 150.000 euro (anziché 100.000 euro) per ciascun periodo d'imposta;
 - entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore al valore che rimane pari a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta (anziché 150.000 euro).
- **Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per i delitti di seguito indicati, si applica la confisca di cui all'art. 240-bis c.p. quando:**
 - a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 250.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
 - b) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 3 D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
 - c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 8 D. Lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
 - d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 11, c. 1 D. Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte);
 - e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 11, c. 2 D. Lgs. 74/2000 (falsa documentazione nella procedura di transazione fiscale).

Le nuove disposizioni relative alla confisca si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente al 25.12.2019.

- **I reati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. 74/2000 (sono aggiunti gli artt. 2 e 3) non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Pertanto rientrano, in relazione esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente al 25.12.2019:**
 - la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - la dichiarazione infedele;
 - l'omessa dichiarazione.
- **In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**
 - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, c. 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, c. 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, c. 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, c. 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
 - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
 - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.
- Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.
 - In tali casi si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, lett. c), d) ed e) D. Lgs. 231/2001:
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fondo di garanzia PMI

[Art. 41](#)

- Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative **anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole**, le garanzie concesse ai sensi dell'art. 17, c. 2 D. Lgs. 102/2004 sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con **tecnologie emergenti, comprese le tecnologie blockchain, l'intelligenza artificiale e l'Internet delle cose**.
- La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e, comunque, nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli *aiuti de minimis*.

Mutui ipotecari per l'acquisto di immobili prima casa e oggetto di procedura esecutiva

[Art. 41-bis](#)

- Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto l'abitazione principale del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
- La disposizione si applica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
 - a) il debitore sia qualificabile come consumatore (art. 3, c. 1, lett. a) D. Lgs. 206/2005);
 - b) il creditore sia un soggetto che esercita l'attività bancaria, o una società veicolo di cui alla L. 130/1999;
 - c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti di prima casa, previsti dalla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte 1^a, allegata al Dpr 131/1986, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
 - d) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1.01.2010 e quella del 30.06.2019;
 - e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
 - f) l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31.12.2021;
 - g) il debito complessivo (calcolato ai sensi dell'art. 2855 C.C.) nell'ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;
 - h) l'importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75%;
 - i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
 - j) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
 - k) non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012.
- Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso

può essere accordato a un suo parente o affine fino al 3° grado, ferme restando le condizioni previste, con le modalità stabilite da decreto ministeriale.

- Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al 3° grado, il giudice emette decreto di trasferimento (ai sensi dell'art. 586 c.p.c.) in suo favore. Per i successivi 5 anni, decorrenti dalla data di trasferimento dell'immobile, è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca. Entro lo stesso termine il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado.
- Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile residenziale al debitore.
- Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno 5 anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.
- Le rinegoziazioni e i finanziamenti oggetto dell'agevolazione possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per la "prima casa". La garanzia della sezione speciale è concessa nella misura del 50% dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
- A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni prescritte, sospende l'esecuzione per un periodo massimo di 6 mesi. Il creditore precedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro 3 mesi svolge un'istruttoria sulla capacità reddituale del debitore. Il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore.
- In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata totale discrezionalità nella concessione dello stesso.
- Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione delle disposizioni, in particolare definendo:
 - a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
 - b) le modalità con cui il giudice procede all'esame dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità dell'agevolazione, alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese procedurali, all'estinzione della procedura esecutiva e alla surroga dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca;
 - c) gli elementi ostativi alla concessione della rinegoziazione o del rifinanziamento e alla stipulazione dell'accordo;
 - d) le modalità e i termini per il versamento della somma dovuta al Fondo di garanzia per la prima casa;
 - e) le modalità di segnalazione nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizia privati.
- Con il medesimo decreto sono definiti termini, condizioni e modalità per l'accesso alle prestazioni della sezione speciale.

Affitti passivi Pubblica Amministrazione

[Art. 43, c. 1](#)

- Ai contratti stipulati con le Amministrazioni dello Stato per la locazione degli immobili acquistati ai sensi dell'art. 8, c. 4 D.L. 78/2010 si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto ai sensi dell'art. 3, c. 6 D.L. 95/2012 (riduzione del 15%).

Modifiche alla fiscalità regionale e locale

[Art. 46](#)

- A decorrere dall'anno 2021, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale Irpef è rideterminata con apposito decreto.
- Per gli anni dal 2011 al 2020 l'aliquota di compartecipazione all'Iva è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2021 l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'art. 15, cc. 3 e 5, 1° p. D. Lgs. 68/2011, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
- A decorrere dall'anno 2021 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione Iva alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità.
- A decorrere dall'anno 2021 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31.07.2020, sono individuati i trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario.
- A decorrere dal 2021, le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni sono le seguenti:
 - a) la compartecipazione all'Iva;
 - b) quote dell'addizionale regionale all'Irpef;
 - c) l'Irap, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
 - d) quote del fondo perequativo;
 - e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.
- È istituito, dall'anno 2021, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito

dell'Iva determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese essenziali.

- **Nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno (art. 14, c. 16, lett. e) D.L. 78/2010). I predetti comuni sono individuati con decreto ministeriale.**

Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono

[Art. 52](#)

- **Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni relative ai dispositivi antiabbandono, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di dotarsi degli stessi (da 83 euro a 333 euro con sottrazione di 5 punti della patente) si applicano a decorrere dal 6.03.2020.**
- È stato istituito un fondo per il riconoscimento per gli anni 2019 e 2020 di un contributo, fino a esaurimento delle risorse, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.
- Con decreto sono disciplinate le modalità attuative della disposizione.

Disposizioni in materia di autotrasporto

[Art. 53](#)

- Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
- I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a far data dal 27.10.2019 fino al 30.09.2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
- I contributi erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18.12.2013.
- L'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 20.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
- Con decreto sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
- Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria **o in locazione a lungo termine senza conducente**, le singole Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti. **Ai fini della presente disposizione, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a 12 mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti.**
- A decorrere dal 1.01.2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo e, **a decorrere dal 1.01.2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli**, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica **con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo**. È configurabile la responsabilità solidale della società di leasing e della società di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi

[Art. 53-bis](#)

- Sono soggetti all'aliquota Iva del 4% gli autoveicoli di cui all'art. 54, c. 1, lett. a), c) ed f) D. Lgs. 285/1992 (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina **o ibrido**, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel **o ibrido**, **e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico**, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti a soggetti:
 - con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
 - non vedenti e sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Misure a favore della competitività delle imprese italiane

[Art. 55](#)

- **A fronte di operazioni di finanziamenti di crediti, anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, possono fruire dei contributi agli interessi di cui all'art. 15 D. Lgs. 143/1998 gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico.**

Disciplina della TARI

[Art. 57-bis](#)

- Nelle more della revisione del regolamento di cui al Dpr 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe della Tari, il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014, **e fino a diversa regolamentazione** (anziché fino al 2019), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- **Per l'anno 2020 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30.04. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.**
- **Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.**
- **A decorrere dal 1.01.2020 la tariffa sociale del servizio idrico integrato comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.**
- **A decorrere dal 1.01.2021 i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.**
- **L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.**

Quota versamenti in acconto

[Art. 58](#)

- A decorrere dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires, nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la 1° rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva

[Art. 58-ter](#)

- **Sono stanziati nuove risorse a favore della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva per l'anno 2019.**

Clausola di salvaguardia regioni a statuto speciale e province di Trento e di Bolzano

[Art. 59-bis](#)

- **Le disposizioni del decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.**

Entrata in vigore

[Art. 60 D.L. 124/2019](#)

[Art. 1, c. 2 L.](#)

[157/2019](#)

- Il D.L. 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019.
- La L. 157/2019 è in vigore dal 25.12.2019.